

STUDIO NOTARILE
FABIO GASPARE PANTE'
Via Victor Hugo, 1 - Ang. Via Orefici - 20123 MILANO
P.IVA 08330220966

REPERTORIO N. 47.633

RACCOLTA N. 27.672

COSTITUZIONE della
"OEP Danzig BidCo S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno sedici del mese di gennaio.
In Milano, nel mio studio sito in Via Victor Hugo n. 1.
Avanti a me dott. Fabio Gaspare Pantè, Notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
è presente il signor:

- PALLADINO VITTORIO ANTONIO, nato a Koenigstein (Germania),
il giorno 6 settembre 1989, domiciliato per la carica presso
la sede sociale, il quale interviene al presente non in
proprio bensì quale Amministratore Unico e legale
rappresentante della società **"OEP DANZIG DEBTCO S.P.A."**,
costituita in Italia, con sede legale in Milano (MI), via
Alessandro Manzoni n. 38, capitale sociale di Euro 50.000,00
(cinquantamila virgola zero zero) interamente versato,
iscritta presso il Registro Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi col numero e codice fiscale 14474700961 ed al REA n. MI-
2787287, munito degli occorrenti in forza del vigente statuto
sociale.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e
poteri, io Notaio sono certo, dichiara, nella suddetta
qualità, che la società **"OEP DANZIG DEBTCO S.P.A."** con il
presente atto costituisce la società:

"OEP Danzig BidCo S.P.A."

con sede in Milano, avente ad oggetto le seguenti attività:

- *assunzione, a scopo di stabile investimento e non di
collocamento, di partecipazioni in società ed enti, italiani
ed esteri, che svolgano qualsiasi attività di carattere
industriale, immobiliare, commerciale o altre attività
ausiliarie delle precedenti;*

- *esercizio, in via non prevalente ed esclusivamente nei
confronti di società Controllanti, Controllate o collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile o di società
Controllate dalla stessa Controllante e, quindi, di società
operanti all'interno del medesimo Gruppo, dell'attività di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e la
compensazione di debiti e crediti;*

- *assistenza nello sviluppo, nella programmazione economica,
amministrativa, organizzativa e commerciale delle società ed
enti in cui partecipa o di altre imprese controllate dalle
partecipate e/o a queste collegate;*

- *indirizzo e coordinamento delle attività delle società
partecipate e/o da queste controllate e/o collegate.*

La società, in via non prevalente bensì strumentale al
conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le
opera-zioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari

ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società, consorzi, costituite o da costituirsi. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge co-me finanziaria.

Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) diviso in numero 50.000 (cinquantamila) azioni prive del valore nominale e viene integralmente sottoscritto ed interamente versato dal socio unico, come risulta dalla certificazione rilasciata in data odierna dal "BANCO BPM", che in copia si allega sub "A".

La società è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e di quelle contenute nello statuto sociale *infra* adottando.

La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, il quale viene investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, conformemente a quanto disposto ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Amministratore Unico, in carica per i primi tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2028, viene nominato il signor **VITTORIO ANTONIO PALLADINO**, nato a Koenigstein (Germania), il giorno 6 settembre 1989, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale PLL VTR 89P06 Z112R, cittadino italiano.

L'amministratore ha reso, prima d'ora al socio, una dichiarazione attestante l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità ai sensi dell'art 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro della Unione europea.

Il Collegio Sindacale, al quale viene affidata anche la revisione legale dei conti, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

A comporre il Collegio Sindacale, in carica per i primi tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2028, vengono nominati i signori:

- **MISURACA GIORGIO**, nato a Mussomeli (CL), il giorno 30 settembre 1982, domiciliato per la carica a Milano (MI), via Giovanni Aurispa n. 6, codice fiscale MSR GRG 82P30 F830Q, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 171860 in forza del D.M. 2 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 18 aprile 2014, - **Presidente del Collegio Sindacale;**

- **TARSIA SALVATORE**, nato a Cassino (FR), il giorno 28 luglio 1969, domiciliato per la carica a Milano (MI), Piazza Borromeo n. 14, codice fiscale TRS SVT 69L28 C034Y, iscritto nel

Registro dei Revisori contabili al n. 126859 in forza del D.M 23 luglio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2002 - **Sindaco Effettivo**;

- **AMENTA FERRUCCIO**, nato a Palermo (PA), il giorno 21 aprile 1977, domiciliato per la carica a Milano (MI), via Santa Tecla n. 5, codice fiscale MNT FRC 77D21 G2730, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n. 142957 in forza del D.M 17 aprile 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27 aprile 2007 - **Sindaco Effettivo**;

- **ROTA FRANCESCA**, nata a Lodi (MI), il giorno 15 maggio 1985, domiciliata per la carica a Milano (MI), Piazza Borromeo n. 14, codice fiscale RTO FNC 85E55 E648C, iscritta all'albo dei revisori legali al n. 178905, in forza del D.M 3 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 28 luglio 2017 - **Sindaco Supplente**;

- **BALDASCINO MARIO**, nato a Caserta (CE), il giorno 8 luglio 1989, domiciliato per la carica a Milano, via Germana de Stael n. 2, codice fiscale BLD MRA 89L08 B963U, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n. 188429, in forza del D.M. 17 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 3 maggio 2024 - **Sindaco Supplente**.

I neo-nominati membri del Collegio sindacale hanno reso noto prima d'ora gli incarichi di amministrazione e revisione legale dei conti dagli stessi ricoperti presso altre società, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile e dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Il compenso annuo per il collegio sindacale è pari a complessivi Euro 17.000,00 (diciassettemila virgola zero zero) di cui Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) per il Presidente ed Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per ciascun sindaco effettivo, oltre Iva ed oltre spese.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2026.

Ai soli fini dell'art 111-ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Milano (MI), via Manzoni n. 38.

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti dallo statuto sociale che viene approvato dai soci nel testo seguente:

"STATUTO

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE.

E' costituita la società per azioni denominata **"OEP Danzig BidCo S.P.A."**

ARTICOLO 2. SEDE.

La società ha sede in Milano (MI) e, con le modalità di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie o rappresentanze altrove, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3. OGGETTO.

La società ha per oggetto:

- assunzione, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di partecipazioni in società ed enti, italiani ed esteri, che svolgano qualsiasi attività di carattere industriale, immobiliare, commerciale o altre attività ausiliarie delle precedenti;

- esercizio, in via non prevalente ed esclusivamente nei confronti di società Controllanti, Controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o di società Controllate dalla stessa Controllante e, quindi, di società operanti all'interno del medesimo Gruppo, dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e la compensazione di debiti e crediti;

- assistenza nello sviluppo, nella programmazione economica, amministrativa, organizzativa e commerciale delle società ed enti in cui partecipa o di altre imprese controllate dalle partecipate e/o a queste collegate;

- indirizzo e coordinamento delle attività delle società partecipate e/o da queste controllate e/o collegate.

La società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società, consorzi, costituite o da costituirsi. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.

ARTICOLO 4. DURATA. La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5. CAPITALE SOCIALE. Il capitale sociale é fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) diviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni prive del valore nominale e può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

ARTICOLO 6. CONFERIMENTI. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 7. TRASFERIMENTO DELLE AZIONI. Nella ipotesi in cui un socio (d'ora in poi "socio alienante") intenda "Trasferire" a terzi, tutte o alcune delle proprie azioni, dovrà farne prima offerta (d'ora in poi "denuntiatio"), a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci nel domicilio risultante dal libro soci, indicando il numero delle azioni ed il corrispettivo richiesto.

Con il termine Trasferire, di cui alla precedente capoverso, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, vendita ed assegnazione ai sensi degli artt. 2796 c.c. e 2798 c.c. e fusione) in forza del quale si consegua, attraverso una o più transazioni, in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o di diritti reali (usufrutto) sulle azioni della società ovvero dei diritti di opzione su dette azioni.

In detti casi gli altri soci, proporzionalmente alla propria partecipazione al capitale, hanno diritto di prelazione per l'acquisto, diritto che può essere esercitato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro venti giorni dal ricevimento della denuntiatio, al socio alienante ed agli altri soci (nel domicilio risultante dal libro soci), nella quale dovrà essere contenuto il proprio impegno ad acquistare, alle condizioni indicate nella denuntiatio, tutte le azioni di spettanza.

Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più soci le azioni oggetto del trasferimento verranno divise tra i soci in proporzione alla percentuale posseduta da ciascuno di essi, sulla base di apposito prospetto di riparto redatto dall'Organo Amministrativo.

Una volta esercitata la prelazione, le parti saranno obbligate ad effettuare il trasferimento nei successivi venti giorni, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

In caso contrario, il socio alienante, che nei venti giorni successivi alla comunicazione della denuntiatio non abbia ricevuto alcuna comunicazione in ordine all'esercizio della prelazione da parte degli aventi diritto, potrà trasferire liberamente, nei sei mesi successivi ed alle medesime condizioni contenute nella denuntiatio, le azioni offerte in prelazione.

Nella ipotesi di Trasferimento a terzi a titolo gratuito di tutte o alcune delle proprie azioni, il socio alienante sarà tenuto, nel rispetto della procedura sopra indicata, a farne previa offerta in opzione agli altri soci. I soci che intendano esercitare detta opzione, la quale dovrà essere esercitata per tutte le azioni offerte in prelazione saranno tenuti a corrispondere una somma di denaro il cui valore sarà

determinato convenzionalmente dalle parti o in caso di disaccordo da un arbitratore, designato dalle parti, il quale opererà tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni da essa posseduta nonché della sua posizione nel mercato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le azioni con effetto verso la società.

Quanto disposto per l'alienazione delle azioni è applicabile anche per il trasferimento del diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c..

Non è soggetto ad alcun vincolo statutario di circolazione, e pertanto non è soggetto a prelazione la concessione in pegno delle azioni e l'escussione da parte del creditore pignoratizio delle azioni concesse in pegno.

Le azioni sono liberamente trasferibili per causa di morte.

ARTICOLO 8. RINUNCIA ALLA PRELAZIONE ED ALLA OPZIONE. In tutti i casi indicati nell'articolo precedente è in facoltà degli aventi diritto alla prelazione ed alla opzione di rinunciare al loro diritto mediante comunicazione scritta inviata al socio alienante, con dispensa del socio alienante dalla intera procedura di cui all'articolo 7) dello statuto.

ARTICOLO 9. RECESSO. I soci hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10. L'ASSEMBLEA DEI SOCI. L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica ricevuta dai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, come risultanti dal libro soci. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta e può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta da un socio o da un terzo nei limiti consentiti dalla normativa vigente. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, eventualmente anche in via esclusiva, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 11. PRESIDENTE. L'Assemblea é presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, il Presidente sarà eletto dall'Assemblea, che sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da notaio.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

ARTICOLO 12. MAGGIORANZE PER ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

ARTICOLO 13. VERBALIZZAZIONE. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ARTICOLO 14. DELIBERAZIONI. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 15. L'ORGANO AMMINISTRATIVO. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da due a sette, a discrezione dell'assemblea.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art 2390 c.c.

ARTICOLO 16. POTERI. Per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali l'organo amministrativo è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quelli che siano riservati espressamente dalla legge all'assemblea.

ARTICOLO 17. CONVOCAZIONE. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Può altresì essere convocato su iniziativa del Collegio Sindacale.

La convocazione é fatta dal Presidente, ovvero in caso di suo impedimento, anche temporaneo, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età, con lettera raccomandata ovvero mediante telex o telefax spediti cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma, spedito almeno due giorni prima al domicilio di ogni Consigliere e Sindaco Effettivo o con telex o telefax o e-mail inviati ventiquattro ore prima.

Le riunioni possono anche essere tenute, eventualmente in via esclusiva, in teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Sono valide le riunioni anche se non convocate purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 18. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Consiglio nel suo seno, nella prima riunione, se non vi abbiano già provveduto l'Assemblea o i soci nell'atto costitutivo.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

ARTICOLO 19. DECADENZA. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, vengano a mancare uno o più Amministratori, ma non la maggioranza, i rimanenti Consiglieri provvedono a sostituirli col voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione del Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima assemblea.

ARTICOLO 20. AMMINISTRATORI DELEGATI. Il Consiglio può delegare tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza che sono per legge delegabili sia al Presidente, sia ad uno o più Amministratori delegati, sia ad un Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e, per quest'ultimo, anche le modalità di funzionamento. In mancanza, si applicano le norme che disciplinano il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato esecutivo é presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dell'esercizio dei poteri delegati il Presidente ed il Comitato Esecutivo sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione secondo i termini stabiliti dal Consiglio stesso ma, in ogni caso, con periodicit  almeno semestrale. Gli organi delegati sono altres  tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sulle materie stabilite dalla legge, secondo i termini e le modalit  stabiliti, rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, in ogni caso con periodicit  almeno semestrale.

ARTICOLO 21. RAPPRESENTANZA. Il potere di rappresentare la societ  di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della societ  nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

L'organo amministrativo   altres  autorizzato a conferire la rappresentanza della societ  per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori.

ARTICOLO 22. DELIBERAZIONI. Il Consiglio di Amministrazione   regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parit  prevale il voto del Presidente. Il voto non pu  essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie, certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o dal Segretario, fanno piena prova, salvo ogni diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 23. COMPENSO. Il compenso all'Organo Amministrativo, anche sotto forma di partecipazione agli utili sociali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio,   determinato dall'Assemblea ordinaria che lo nomina o, ove sia nominato nell'atto costitutivo, nella prima riunione di questa.

L'assemblea pu , inoltre, assegnare all'atto della determinazione del compenso di cui prima, un'indennit  denominata "trattamento di fine rapporto amministratori" da

erogarsi ad avvenuta cessazione della carica (per scadenza e per revoca del mandato o per dimissioni o per altri motivi). Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione del Presidente. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 24. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Al collegio sindacale, oltre al controllo della gestione sociale, è attribuita la revisione legale dei conti, ove consentito dalla legge ed ove l'assemblea non abbia diversamente disposto attribuendo la revisione legale dei conti ad un revisore contabile o ad una società di revisione avente i requisiti di legge.

I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di revisione legale dei conti.

La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I partecipanti alle riunioni del collegio sindacale possono intervenire a distanza mediante videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI.

ARTICOLO 25. ESERCIZIO SOCIALE. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 26. UTILI. Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale saranno distribuiti fra i soci, salvo che l'Assemblea, nei limiti della legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione.

ARTICOLO 27. VERSAMENTI SOCI. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante

da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28. Lo scioglimento della società avrà luogo nei casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

TITOLO VI

CLAUSOLA ARBITRALE

ARTICOLO 29. Qualunque controversia dovesse insorgere, tra i soci o tra la società ed i soci, oppure promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale su richiesta della parte più diligente.

Il Collegio giudicherà in via rituale secondo diritto, con le modalità previste dal regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ed il suo lodo sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni del collegio arbitrale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Sono escluse dal presente articolo le controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.

NORME DI RINVIO

ARTICOLO 30. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge."

* * * *

Tutte le spese del presente atto e relative, ammontanti a circa Euro 3.000,00 sono a carico della società.

La parte dichiara di aver già preso conoscenza dell'allegato e perciò dispensa me notaio dalla lettura del medesimo.

Il presente atto,

scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me notaio, è stato da me letto, al comparsente che lo ha approvato e sottoscritto alle ore 15:15

Occupa di sei fogli
di carta, ventidue intere facciate e parte della presente
ventitreesima.

F.to VITTORIO ANTONIO PALLADINO

FABIO GASPARE PANTE'

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL' ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL
D.LGS. 7 MARZO 2005 N.82 CHE, SI RILASCIA AD USO REGISTRO IMPRESE.**

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.